

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 31 dicembre 2002.

2-bis. 2. Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco.

ART. 3.

(Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353).

Sopprimerlo.

3. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 2. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 3. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 4. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 5. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3. 6. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3. 7. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

ART. 5.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile).

Sopprimerlo.

5. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 1.

5. 2. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

5. 3. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 3.

5. 4. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 3-bis.

5. 5. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Al comma 3-bis, sostituire le parole da: dal Capo del Dipartimento fino alla fine del comma, con le seguenti: dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio, ed è composta dal

Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. 14. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché un rappresentante del comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. 15. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

5. 6. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Al comma 4, aggiungere dopo le parole: i prefetti le seguenti: i comitati provinciali di protezione civile.

5. 12. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Luciano Dussin, Fontanini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4-bis.

5. 7. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Al comma 4-bis, sopprimere la parola: anche.

5. 11. Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4-ter.

5. 8. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 5.

5. 9. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 6.

5. 10. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , di prevenzione-previsione e di mitigazione in merito ai rischi di catastrofi e di calamità naturali.

5. 13. Abbondanzieri, Montecchi, Marone, Boato, Bressa.

ART. 5-bis.

(Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile).

Sopprimerlo.

5-bis. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 1.

5-bis. 2. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

5-bis. 3. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 3.

5-bis. 4. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato assunto previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, possono procedere alla trasformazione immediata e diretta del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e le regioni.

5-bis. 8. Abbondanzieri.

Al comma 3, sopprimere la parola: interregionali.

5-bis. 9. Abbondanzieri.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono prorogati fino all'approvazione del provvedimento di determinazione della dotazione organica del Dipartimento della protezione civile nel quale il predetto personale confluisce. Al relativo onere, quantificato in lire 6.000 milioni annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile.

5-bis. 10. Abbondanzieri.

Sopprimere il comma 4.

5-bis. 5. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 5.

5-bis. 6. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 6.

5-bis. 7. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

ART. 5-ter.

(Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno).

Sopprimerlo.

5-ter. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 1.

5-ter. 2. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

5-ter. 3. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-ter. 4. La Commissione.

(Approvato)

ART. 5-*quater*.

(Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246).

Sopprimerlo.

***5-*quater*. 1.** Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Bressa, Boato, Chiti, Vigni.

Sopprimerlo.

***5-*quater*. 3.** Parolo.

ART. 6.

(Abrogazioni).

Sopprimerlo.

6. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto.

6. 2. La Commissione.

(Approvato)

ART. 6-*bis*.

(Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile).

Sopprimerlo.

6-*bis*. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 1.

6-*bis*. 2. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

6-*bis*. 3. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da lui delegato, aggiungere le seguenti: sentito il comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5.

6-*bis*. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2002 con le seguenti: 31 marzo 2002.

6-*bis*. 5. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

6-*bis*. 4. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

ART. 7.

(Norma di salvaguardia).

Sopprimerlo.

7. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

ART. 7-*bis*.

(Informazioni di pubblica utilità).

Sopprimerlo.

7-*bis*. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 1.

7-*bis*. 2. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

7-bis. 3. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 3.

7-bis. 4. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 4.

7-bis. 5. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

EMENDAMENTO RIFERITO AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: protezione civile aggiungere le seguenti: e il coordinamento per l'esercizio della prevenzione-previsione e mitigazione in materia di catastrofi e calamità naturali.

Tit. 1. Marone, Montecchi, Abbondanzieri, Boato, Bressa.

(A.C. 1784 - Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il personale titolare di contratto a tempo determinato rappresenta un rilevante patrimonio di esperienza professionale, indispensabile ai fini della riorganizzazione del dipartimento della protezione civile,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza, nell'ambito della riorganizzazione del dipartimento della protezione civile,

finalizzata all'inquadramento nel relativo ruolo del personale a contratto a tempo determinato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione, previa selezione concorsuale, da bandirsi nei centoventi giorni successivi a tale data.

9/1784/1. Riccio.

La Camera,

premessi che:

nel nostro paese l'organizzazione nazionale dei vigili del fuoco è strutturata soprattutto con il supporto dei corpi effettivi, relegando il volontariato ad una marginale e spesso contrastata azione integrativa;

dal dopoguerra in poi la presenza dei volontari dei vigili del fuoco è andata sempre più riducendosi sino a raggiungere l'attuale consistenza di circa 5.000 unità a fronte di un sempre maggiore incremento dei vigili del fuoco effettivi (oggi circa 30.000);

in tutti i paesi europei si assiste ad un fenomeno opposto a quanto avviene in Italia;

occorre rivedere le scelte sin ora operate, al fine di risolvere definitivamente le problematiche relative alla difficile convivenza tra i vigili del fuoco effettivi e i volontari;

impegna il Governo

a rivedere le normative interessanti i vigili del fuoco, adottando i modelli organizzativi prevalentemente in uso negli altri paesi europei, al fine di incentivare e di garantire una capillare presenza sul territorio dei volontari ed una efficace azione di prevenzione, formazione e specializzazione tramite gli effettivi.

9/1784/2. Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Caparini, Dario Galli, Gibelli.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;

a mezzo del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si è stabilito di concedere contributi alle organizzazioni di volontariato che svolgano attività di protezione civile per l'acquisizione di attrezzature ed automezzi;

il dipartimento della protezione civile dovrebbe provvedere, entro breve termine, ad erogare il finanziamento relativo all'anno 1999, per tutto il territorio nazionale, pari a 5 miliardi di lire soltanto, a fronte di richieste provenienti dalle organizzazioni di volontariato per un totale di 35 miliardi;

esiste il fondato pericolo, vista la scarsità di mezzi finanziari a disposizione e la delicata situazione internazionale, che tali finanziamenti restino bloccati, con grave nocimento per lo sviluppo delle attività delle suddette organizzazioni;

considerato che:

le organizzazioni di volontariato nel campo della protezione civile hanno svolto e svolgono un'attività di importanza fondamentale ed insostituibile in occasioni di eventi calamitosi, sempre più frequenti purtroppo su tutto il territorio nazionale;

una delle priorità di intervento contenuta nel programma di Governo consiste nella messa in sicurezza e nella difesa del suolo e del territorio dello Stato, e per l'effettiva realizzazione di ciò, ovviamente, dette organizzazioni svolgono un ruolo primario ed importantissimo;

impegna il Governo

a potenziare le dotazioni finanziarie previste per l'anno 1999 a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, portandole almeno a 20 miliardi;

a stabilire per gli anni successivi finanziamenti di maggiore entità, adeguati alle richieste degli operatori, necessari per poter far fronte al potenziamento delle dotazioni di attrezzature ed automezzi, al fine di non tradire le aspettative dei gruppi di volontari di protezione civile, ma al contrario per sostenerne ed incentivarne l'attività.

9/1784/3. Guido Giuseppe Rossi, Cè, Parolo, Dario Galli, Rizzi, Bricolo, Bianchi Clerici, Polledri, Gibelli.

La Camera,

ricordando e condividendo lo spirito liberale ed autonomista del Presidente Einaudi ed i suoi storici interventi sul ruolo e la figura del prefetto;

considerato che è ormai riconosciuta dal paese la necessità di inserire in tutte le leggi il principio di sussidiarietà per cui poteri, responsabilità e risorse finanziarie dovranno essere progressivamente avvicinate ai cittadini ed esercitate da organismi elettivi

impegna il Governo

ad introdurre, nell'ambito dell'attività di protezione civile il principio di sussidiarietà e, di conseguenza, a trasferire gradualmente a regioni ed enti locali le competenze ed i poteri ora attribuiti alla figura prefettizia.

9/1784/4. Cè, Volontè, Cristaldi, Saponara, Pagliarini, Guido Giuseppe Rossi, Dario Galli, Polledri, Sergio Rossi, Rodeghiero, Martinelli, Bricolo, Francesca Martini, Ercole, Cesare Rizzi, Lussana, Luciano Dussin.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative volte alla soluzione del problema dell'emergenza infermieristica)

BATTAGLIA, RUZZANTE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

mancono sessantamila infermieri per coprire i vuoti di organico nel servizio sanitario nazionale, centomila se si fa riferimento agli *standard* europei ai quali ci si dovrà gradualmente allineare. Ciò determina, soprattutto nelle aree del centro nord, una persistente difficoltà nell'organizzazione dei servizi sanitari, sia ospedalieri che territoriali e domiciliari, tanto nel settore pubblico che in quello privato;

negli scorsi anni i Governi di centro sinistra hanno positivamente operato per creare i presupposti per una soluzione stabile e duratura del problema;

è stata ridefinita tutta la normativa riguardante la professione cui è stata riconosciuta autonomia, un percorso formativo universitario, possibilità di carriera con accesso alla dirigenza, migliori condizioni contrattuali. Sono state progressivamente incrementate le opportunità di accesso alla formazione fino agli attuali 10.614 posti. Sono stati siglati importanti accordi con paesi dell'area mediterranea per l'impiego di personale qualificato nei nostri servizi. Si è definita la figura dell'operatore tecnico socio sanitario per sganciare l'infermiere da incombenze non assistenziali e mansioni non proprie della professione;

nonostante queste nuove favorevoli condizioni si devono registrare una serie di ritardi del Governo nell'attivare iniziative concrete per dare impulso alla professione e attirare su di essa l'interesse dei giovani. In particolare, per il corrente anno accademico, interrompendo la virtuosa crescita avviata dai governi di centro sinistra, non sono stati previsti i necessari incrementi dei posti di formazione per il diploma universitario, che restano bloccati al numero dello scorso anno; non è stato emanato il decreto dai ministeri della Salute e dell'Istruzione, università e ricerca per l'equipollenza alle nuove lauree dei precedenti diplomi universitari, si marca un ritardo nella definizione e nell'impiego operativo delle figure tecniche di supporto e si prospetta la vecchia inadeguata proposta di reintrodurre la figura dell'infermiere generico —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per dare in tempi rapidi una soluzione stabile al problema dell'emergenza infermieristica. (3-00357)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 2 – Modalità di macellazione animale)

ERCOLE, CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTI-

NELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODIGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

si riscontra una sempre maggiore diffusione sul territorio nazionale di macellerie operanti secondo il rito tradizionale islamico che comporta sofferenze per gli animali, in quanto non prevede operazioni di stordimento, in osservanza della direttiva Cee 93/119;

è inaccettabile avere due regolamentazioni differenziate nello stesso ordinamento giuridico, tenuto conto anche delle implicazioni di carattere igienico-sanitario legate all'uso di locali o sedi non idonei o sprovvisti delle necessarie autorizzazioni da parte dei servizi veterinari—:

quali provvedimenti intenda adottare per ricondurre a criteri di unicità la normativa riguardante la macellazione animale. (3-00360)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 3 — Iniziative governative in relazione alla realizzazione di uno Stato palestinese)

CRAXI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la tensione su scala internazionale, dopo i fatti tragici dell'11 settembre 2001, ha determinato l'acuirsi dei già precari equilibri in Medio Oriente;

gli Stati Uniti hanno preso, sulla questione, un atteggiamento chiaro e netto invocando l'osservanza delle risoluzioni delle Nazioni Unite ed auspicando la creazione di uno Stato palestinese ed anche il Governo italiano ha assunto una posizione autonoma, chiara ed autorevole;

quali azioni concrete abbia posto in essere il Governo italiano per la realizzazione di questi obiettivi. (3-00356)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 4 — Provvedimenti per la progettazione definitiva del ponte sullo stretto di Messina)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, CONTE, CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA MORTE, LANDI, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIATATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO, ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dei trasporti e delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'avvio rapido delle procedure per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina richiede che siano superati ulteriori ritardi e remore e di imboccare la strada di un bando di gara internazionale per la realizzazione del progetto definitivo il cui costo è stato valutato in quattrocento miliardi di lire (duecentosei milioni di euro);

la necessità dell'indizione immediata della gara internazionale per l'affidamento della progettazione definitiva è avvalorata anche dalla praticabilità fin d'ora della fase successiva, che è quella della costruzione e della concessione in gestione dell'opera;

secondo le stime effettuate da Price Waterhouse, il costo dell'opera comprensiva dei fondi occorrenti per il finanziamento dei raccordi autostradali e ferroviari, di 10.654 miliardi di lire (20,6 miliardi in euro), una somma che, in rapporto alle dimensioni e al ruolo strategico del ponte sullo stretto di Messina per lo sviluppo del Paese e del nostro Mezzogiorno, è da ritenersi del tutto accettabile;

l'*advisor* Gallo e C, banca d'affari del Gruppo Mediobanca, ha ricevuto diciotto manifestazioni di interesse per il *project financing*, destinato ad assicurare la partecipazione del capitale privato al finanziamento dell'opera;

tali gruppi finanziari, come rilevato dall'apposita commissione interministeriale tesoro-infrastrutture, hanno anche manifestato la convinzione che, soddisfatte alcune condizioni, l'opera stessa sia bancabile;

tali condizioni, quali la possibilità di superare, nella concessione, il limite di trenta anni, il ricorso ad un contraente generale, e l'introduzione di altre deroghe mirate alla « legge Merloni », saranno soddisfatte con la imminente approvazione da parte del Parlamento della legge recante « Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. »;

ben otto gruppi finanziari hanno espresso la volontà di partecipare immediatamente a una gara internazionale e precisamente la cordata capeggiata da Banca Opi (fondata da S. Paolo-Imi, Caisse des Depots, Bank of America, Royal Bank of Scotland e Mediocredito centrale); quella del Gruppo Intesa (cui partecipano Mediobanca, BNL, Kpmg e Banca Popolare di Milano), l'olandese Abn-Amro, la Cofiri di Gilberto Gabrielli; ed infine la Deutsche Bank, Bank Gesellschaft Berlin e i gruppi Condotte Acque e Salini costruzioni;

la stessa Banca Europea degli investimenti (BEI) ha ribadito all'*advisor* la determinazione di partecipare quale *partner* finanziatore, alla cordata che si aggiudicherà l'appalto dell'opera;

la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina costituisce un punto qualificante del programma di governo;

non ci sono pertanto ragioni per differire ulteriormente l'affidamento della progettazione definitiva —:

se il Governo intenda adottare in tempi brevi i provvedimenti necessari per la progettazione definitiva del ponte sullo stretto di Messina, atto propedeutico alla fase successiva dell'appalto e della costruzione dell'opera. (3-00358)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 5 — Effetti della nuova disciplina delle rogatorie internazionali sui processi in corso)

MANTINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

è iniziato a Milano il processo contro i presunti appartenenti a una cellula del Gia (Gruppo islamico armato); gli imputati sono accusati di fornire documenti e armi ai terroristi in transito in Italia e di preparare attentati in Europa, tra di loro c'è Fateh Kamel, già condannato a Parigi e là coimputato di Ahmed Rissan, cioè del primo pentito in USA dell'organizzazione terroristica di Osama Bin Laden;

la difesa degli estremisti islamici, per quanto noto, sostiene che « tutti i documenti sono privi del timbro di conformità », come previsto dalla nuova normativa sulle rogatorie, la legge 5 ottobre 2001, n. 367, e ha pertanto annunciato che chiederà di dichiarare inutilizzabili le carte arrivate da Francia, Belgio e Gran Bretagna —:

se non ritenga opportuna la sollecita emanazione di una circolare interpretativa

o interventi normativi urgenti per impedire un uso della nuova legge sulle rogatorie in senso favorevole agli imputati di terrorismo. (3-00359)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 6 – Ammissione dei tecnici laureati ai giudizi di idoneità per professore associato)

MARIO PEPE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in questi anni il reclutamento dei professori universitari è avvenuto ad avviso dell'interrogante nella più completa irregolarità sotto lo sguardo indifferente dei governi;

in conseguenza di ciò molti ricercatori valorosi sono stati discriminati ed allontanati dalla carriera accademica, trasferendosi all'estero, dove si sono resi protagonisti di importanti ricerche;

la legge n. 370 del 1999, approvata nella scorsa legislatura, all'articolo 8, comma 7, sancisce un'ulteriore discriminazione nei confronti di cittadini italiani che, pur avendo la stessa posizione accademica e gli stessi titoli, non hanno potuto accedere ai giudizi di idoneità solo per questione di tempo, in quanto è intervenuto nel corso dei lavori delle commissioni esaminatrici l'intervento preclusivo della giustizia amministrativa;

tale comma 7, oltre a legittimare i giudizi di chi è riuscito ad accedere al concorso, contiene per gli stessi soggetti anche la legittimazione dell'accesso al concorso, pre-requisito di legittimità indispensabile per dichiarare legittima l'idoneità ottenuta; non è concepibile infatti una illegittimità dell'accesso ed una legittimità dell'idoneità ottenuta in seguito all'accesso illegittimo; i due eventi — quello dell'accesso al concorso e del successivo conseguimento del giudizio — sono strettamente interdipendenti ed uniti per

quanto riguarda sia il carattere di consequenzialità sia per quanto riguarda il carattere della legittimità;

quali iniziative intenda assumere il Ministro alla luce della legge e della sua più equa interpretazione ed applicazione per sottoporre ai giudizi di idoneità i tecnici laureati con tre anni di attività didattica e scientifica esclusi dai giudizi di idoneità in base al decreto del Murst del 21 maggio 1992, in modo da dare la possibilità anche a loro, come ai più fortunati colleghi, di fruire degli aspetti favorevoli della legge n. 370 del 1999, articolo 8, comma 7, risolvendo, attraverso la verifica concorsuale, una situazione di esclusione dall'accesso al concorso, di fatto ingiusta. (3-00353)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 7 – Valorizzazione del settore dell'educazione e della formazione)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

gli interventi previsti nella prossima legge finanziaria per il 2002 nel settore della scuola determineranno, anche a detta dei sindacati della categoria, un peggioramento della qualità dell'offerta formativa nonché delle condizioni lavorative degli insegnanti;

è anche previsto un aumento dell'orario di lavoro cosiddetto frontale degli insegnanti che non tiene conto del fatto che l'attività di insegnamento si esplica e si estende già ben oltre l'orario ufficiale di lavoro intervenendo, di fatto, per via legislativa in una materia regolata esclusivamente dal Ccnl;

inoltre, le proposte avanzate dal ministero prevedono il divieto di nominare supplenti esterni fino a 30 giorni di assenza di un insegnante, e la sostituzione

avverrà da parte di colleghi membri interni « liberi » in quelle ore, indipendentemente dalla materia insegnata;

un'altra norma esclude il ricorso a personale specializzato per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare determinando, di fatto, il taglio di numerosi posti di lavoro;

le reazioni nel mondo della scuola sono state immediate: uno sciopero è stato attuato già la scorsa settimana e manifestazioni e iniziative sono state indette da tutte le organizzazioni della categoria —:

se non ritenga di intervenire affinché gli interventi governativi siano indirizzati alla valorizzazione di un settore così delicato e importante come quello dell'educazione e della formazione e se non ritenga di dover lasciare alla contrattazione tra le parti sociali qualsiasi modifica riguardante il contratto di lavoro degli insegnanti accogliendo e sostenendo, invece, le loro richieste comprese quelle economiche. (3-00354)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 8 — Accessi ai corsi universitari a numero programmato per l'anno accademico 2001-2002)

GRILLO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

anche per quest'anno accademico si riproporrà la questione degli accessi ai corsi universitari a numero programmato;

la legge n. 264 del 2 agosto 1999 ha regolarizzato le posizioni degli studenti universitari fino al 31 marzo 1999 —:

se non ritenga, al fine di evitare una nuova ondata di contenziosi contro i provvedimenti di esclusione, di adottare le opportune iniziative per gli iscritti all'anno accademico 2001/2002 e per sanare le situazioni in essere relative agli anni precedenti. (3-00355)

(23 ottobre 2001)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350, RE-
CANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN VISTA DELL'INTRO-
DUZIONE DELL'EURO (1654)**

(A.C. 1654 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

CAPO I

**DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO
ALL'EURO**

SEZIONE I

**DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO
DEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO.**

ARTICOLO 1.

*(Conversione in euro dei conti ed
emissione di titoli di credito).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche,

previa informativa da darsi in via impersonale mediante la pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al 31 dicembre 2001.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto.

3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché negli ordini di accredito e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accredito o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso

ferma la facoltà di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria.

ARTICOLO 2.

(Chiusura degli sportelli, modalità di versamento dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale statale).

1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 14 4, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.

2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 è considerato ultimo giorno lavorativo.

4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto e i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.

5. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento delle somme

di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non può essere effettuato mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni altra somma pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono stabiliti al 27 dicembre 2001.

8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato è fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere validità i titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre 2001.

9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute nell'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1995, per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima mensilità dovute al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLO 3.

(Chiusura del sistema dei pagamenti « BI-REL » e proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni).

1. La Banca d'Italia, nei casi in cui in conformità alle decisioni assunte nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, stabilisce la chiusura del sistema dei pagamenti denominato BI-REL in un giorno lavorativo, ne dà preventiva comunicazione mediante pubblicazione di un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tale pubblicazione è effettuata almeno quindici giorni prima del giorno di chiusura.

2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al comma 1, anche se di prescrizione o di decadenza, ai quali sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi per il tramite del sistema BI-REL, sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo del sistema BI-REL, determinato secondo il calendario comunicato dalla Banca d'Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI CONTRO LA FALSIFICAZIONE DELL'EURO.

ARTICOLO 4.

(Tutela penale delle banconote e delle monete in euro non ancora emesse).

1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52-ter è inserito il seguente titolo:

« Titolo IX

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO NON AVENTI CORSO LEGALE.

ART. 52-quater.

(Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale).

1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.

2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002.

3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

ART. 52-quinquies.

(Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale).

1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001 ».

ARTICOLO 5.

(Acquisto o detenzione di ologrammi. Modifica dell'articolo 461 del codice penale).

1. Nell'articolo 461 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione ».

ARTICOLO 6.

(Responsabilità amministrativa degli enti).

1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-bis. — *(Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).* — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno ».

ARTICOLO 7.

(Trasmissione dei dati e delle informazioni sulla falsificazione dei mezzi di pagamento).

1. Per le finalità di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, nonché degli altri mezzi di pagamento, le autorità nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, nonché le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le modalità e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno.

2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi così come i dati relativi al numero e alla provenienza geografica degli stessi.

3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati personali.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalità e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

ARTICOLO 8.

(Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità).

1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che violano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, o che comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non trasmettono alla Banca d'Italia e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato le banconote o monete metalliche in euro sospette di falsità, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministro dell'economia e delle finanze nei casi riguardanti le monete metalliche in euro e al Governatore della Banca d'Italia nei casi riguardanti le banconote in euro.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

ARTICOLO 9.

(Disposizioni in materia di equalizzatore).

1. Sono abrogati:

a) il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) il comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

d) il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

e) il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, differenziali negativi e oneri realizzati a decorrere dal 4 agosto 2001, nonché per i redditi di capitale di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere dalla stessa data.

3. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e continuano ad applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2001 gli elementi di rettifica delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonché di taluni redditi di capitale individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva.

ARTICOLO 10.

(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati).

1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti all'estero, diversi dai soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'ar-